

CAPITOLATO TECNICO

PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE (PNP) INPS DA PAGARE IN CONTANTI PRESSO I PUNTI DI EROGAZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE.

1. PROCESSO E MODALITÀ DEI PAGAMENTO PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE INPS

Sulla base di apposita Convenzione in essere tra l'INPS e la Banca d'Italia, i pagamenti delle prestazioni non pensionistiche sono disposti dall'INPS con flusso telematico (lotto telematico) predisposto ed inviato per l'esecuzione al Centro Applicativo della Banca d'Italia (CABI). In tale flusso possono essere indicate le seguenti modalità di pagamento della prestazione:

- a) per cassa, con indicazione nel flusso dispositivo di pagamento in contanti allo sportello in circolarità su tutta la rete dell'Appaltatore ovvero localizzato presso i punti della rete ubicati o aventi competenza territoriale nel CAP indicato nel flusso nel campo dedicato all'indirizzo del beneficiario;
- b) con accredito sul conto corrente del beneficiario;
- c) con accredito sul libretto di risparmio nominativo del beneficiario munito di IBAN;
- d) con accredito su carta prepagata munita di IBAN.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Nell'ambito della modalità di pagamento di cui alla lettera a) del paragrafo 1, il presente Capitolato ha ad oggetto la prestazione da parte dell'Appaltatore dei seguenti servizi, secondo le condizioni di seguito indicate:

- 1) il pagamento in contanti allo sportello di tutte le tipologie delle prestazioni monetarie non pensionistiche erogate dall'INPS su tutto il territorio nazionale;
- 2) l'invio al beneficiario del pagamento, mediante servizio postale, di apposita comunicazione di avviso della disponibilità della somma presso l'Appaltatore.

3. ORDINAZIONE DEI PAGAMENTI

Gli ordini di pagamento vengono trasmessi al Centro Applicativo della Banca d'Italia (CABI), mediante collegamento telematico con i sistemi informatici dell'INPS, di norma cinque giorni bancabili antecedenti la data di accredito all'Appaltatore delle somme necessarie per i pagamenti disposti (data di regolamento).

L'INPS trasmette tramite la piattaforma GEOCOS del MEF, entro il primo giorno successivo a quello dell'invio del lotto, alla Tesoreria Provinciale l'ordinativo di pagamento a copertura di ciascun lotto telematico, per l'addebito della contabilità speciale di Sede e l'accredito, in data stabilita dalle Sedi stesse (data di regolamento), sull'apposito conto accentrato denominato "Disponibilità INPS" della Banca d'Italia.

Previa informativa all'Appaltatore, il flusso operativo e le predette modalità tecniche di disposizione dei pagamenti INPS tramite Banca d'Italia sono suscettibili di revisione, su richiesta della Stazione Appaltante sulla base di eventuali specifiche modifiche normative e/o evoluzioni tecnologiche.

4. ESECUZIONE DEI BONIFICI

INPS trasmette tramite la piattaforma GEOCOS del MEF alla Tesoreria Provinciale l'ordinativo di pagamento a copertura di ciascun lotto telematico, per l'addebito della contabilità speciale di Sede e il corrispondente accredito in data stabilita (data di regolamento) sull'apposito conto accentrato denominato "Disponibilità INPS" della Banca d'Italia. L'esecuzione delle disposizioni di pagamento contenute in un lotto è subordinata alla concordanza del totale dei dati trasmessi alla Banca d'Italia e gli importi trasferiti dalle strutture INPS sul conto accentrato innanzi indicato.

Verificata la concordanza, la Banca d'Italia, il giorno bancabile antecedente la data di regolamento, trasmette all'appaltatore le disposizioni di bonifico contenute nei flussi ricevuti dall'INPS. In caso di discordanza tra i dati di cui sopra, la Banca d'Italia non dà corso alla trasmissione del flusso all'appaltatore.

In caso di mancata ricezione, entro il giorno bancabile antecedente la data di regolamento, del flusso telematico o del relativo ordinativo di pagamento della struttura INPS, Banca d'Italia non esegue l'ordine e respinge il flusso sprovvisto di copertura. L'esecuzione delle disposizioni di pagamento deve avvenire, salvo causa di forza maggiore, secondo i seguenti criteri specificati per ciascuna modalità di pagamento.

4.1. PAGAMENTI PER CASSA PRESSO I PUNTI DI EROGAZIONE

In relazione ai pagamenti per cassa oggetto del presente contratto, l'Appaltatore, entro il secondo giorno bancabile successivo alla data di ricezione dei flussi mediante Banca d'Italia, invia una comunicazione ai beneficiari, il cui testo è stabilito dall'INPS, contenente, tra l'altro, la Sede INPS ordinante, l'importo, l'oggetto e la data a partire dalla quale le somme possono essere riscosse. Tale data corrisponde al terzo giorno bancabile successivo alla data di regolamento. Trascorso tale termine i pagamenti possono essere effettuati in un qualunque giorno lavorativo ancorché non bancabile. Sulla base del compenso per il servizio postale stabilito in contratto, l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare un servizio di recapito che preveda la consegna della comunicazione ai beneficiari su tutto il territorio nazionale con un livello di servizio non inferiore a quello garantito dal fornitore del servizio universale con il prodotto Posta 1 Pro. Il Servizio attualmente svolto dal FSU consta di 1 foglio A4 fronte retro e busta.

Per giorno bancabile si intende giornata di operatività delle banche operanti in Italia che tiene conto del calendario delle giornate di chiusura delle stesse come comunicato annualmente dall'ABI.

Con il presente contratto, l'Appaltatore garantisce il pagamento della prestazione in circolarità su tutto il territorio nazionale, come modalità ordinaria di pagamento. La comunicazione contiene l'indicazione della modalità di pagamento in circolarità su tutta la rete dell'Appaltatore.

L'INPS si riserva la facoltà di inviare nel flusso dispositivo, appositamente contraddistinto, pagamenti localizzati su determinati punti della rete dell'Appaltatore aventi competenza territoriale nel CAP di appartenenza del beneficiario, mediante indicazione del CAP nel flusso dispositivo nel campo dedicato all'indirizzo del beneficiario; in tal caso, la comunicazione al beneficiario contiene anche l'indicazione della zona di pagamento.

Le informazioni inerenti alla data, al luogo di nascita del titolare della prestazione ed al codice fiscale, presenti nel flusso telematico, non debbono essere riprodotte nella comunicazione da inviare al beneficiario della prestazione stessa.

L'Appaltatore, per conto dell'INPS, provvederà al pagamento della prestazione monetaria disposta, previo accertamento dell'identità del soggetto richiedente, mediante l'esibizione di un valido documento di riconoscimento di quest'ultimo, acquisizione del codice fiscale del beneficiario quale chiave d'accesso alla disposizione telematica mediante tesserino o altro documento cartaceo rilasciato dalle autorità finanziarie ovvero mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal beneficiario e, comunque, dietro ritiro della lettera inviata al beneficiario.

Inoltre, l'Appaltatore verificherà:

- 3) la concordanza delle informazioni afferenti al nominativo, alla data, al luogo di nascita del titolare della prestazione e al codice fiscale presenti nel flusso telematico con quelle riportate sui documenti presentati dal titolare stesso allo sportello bancario/postale;
- 4) la concordanza tra il codice CRO generato dall'Appaltatore con il medesimo CRO riportato sulla lettera di avviso, nei casi in cui è previsto l'invio di tale comunicazione;
- 5) la disponibilità della somma.

Eseguiti i predetti controlli, all'atto del pagamento l'Appaltatore rilascerà al beneficiario un'apposita ricevuta di pagamento che manterrà agli atti, secondo i termini di legge. Verrà inoltre rilasciata al beneficiario una nota di dettaglio contenente, tra l'altro, la causale ed il dettaglio della prestazione pagata. Agli atti sarà conservato anche l'originale dell'avviso di pagamento presentato dal beneficiario e da questi consegnato allo sportello al fine di ottenere il pagamento della prestazione.

In caso di discordanza tra il codice fiscale riportato nel flusso ed il codice fiscale del documento presentato dal beneficiario, l'Appaltatore non eseguirà il pagamento e il beneficiario stesso dovrà recarsi presso la Sede INPS competente per ottenere l'autorizzazione al pagamento, che il Direttore della Sede rilascerà con la stessa procedura prevista per la riscossione con delega, di cui al successivo paragrafo 9.

Per specifiche tipologie di pagamenti, su disposizione dell'INPS contenuta nel flusso dispositivo, l'Appaltatore è esonerato dall'invio della comunicazione suddetta. Per tali pagamenti non è dovuto il compenso per il servizio postale.

In relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informativi, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di inviare direttamente ai beneficiari la comunicazione di avviso di pagamento, a mezzo di comunicazione digitale contenente apposita codifica di identificazione univoca del pagamento. In tal caso, l'Appaltatore è esonerato dall'invio della comunicazione di cui al presente paragrafo e il pagamento viene eseguito sulla base delle informazioni contenute nel flusso dispositivo, integrato dalla citata codificazione univoca di pagamento, e dell'accertamento dell'identità del soggetto beneficiario, effettuata mediante l'esibizione di un valido documento di riconoscimento e acquisizione del codice fiscale di quest'ultimo. Per tali pagamenti non è dovuto il compenso per il servizio postale.

5. RIACCREDITO DELLE SOMME NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI

L'Appaltatore provvede a restituire alla Banca d'Italia le somme non riscosse dai beneficiari entro il quarantesimo giorno lavorativo bancario successivo alla data di disponibilità della somma e, comunque, entro i termini previsti dalla procedura interbancaria applicabile *ratione temporis*. L'Appaltatore fornisce ad INPS la rendicontazione periodica del pagato e non pagato decorso il termine di cui al precedente periodo.

La Banca d'Italia provvede a riaccreditare sulla contabilità speciale della Sede INPS ordinante presso la Tesoreria provinciale le somme restituite dall'Appaltatore.

6. RIACCREDITO SOMME RICHIAMATE DALLE SEDI INPS

L'INPS ha la facoltà di richiedere la restituzione dei pagamenti disposti. Le richieste dovranno pervenire alle strutture comunicate dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante via Pec.

Una volta ricevute le richieste in questione, l'Appaltatore procede al blocco dei pagamenti e, nei due giorni lavorativi bancari successivi, provvede al riaccredito su Banca d'Italia delle somme non pagate.

7. RESPONSABILITA'

L'Appaltatore assume la responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio, come previsto dal presente Capitolato. Nell'espletamento dei compiti e delle attività è tenuto ad osservare la diligenza richiesta dal combinato disposto dagli articoli 1176, comma 2, e 1218 del codice civile.

8. INFORMATIVA ALLE SEDI INPS SULLO STATO DEI PAGAMENTI

Le informazioni sull'invio della comunicazione di cui al paragrafo 4.1 e sullo stato dei pagamenti sono fornite all'INPS attraverso un apposito sistema informatico di trasmissione dei dati.

Resta fermo che, nel caso di richiesta scritta pervenuta da una struttura dell'INPS, l'Appaltatore provvede a comunicare, nel caso di pagamento per cassa in favore di un beneficiario, se lo stesso sia ancora disponibile allo sportello oppure se risulta pagato ovvero se risulta stornato e restituito alla struttura INPS ordinante.

9. DELEGA ALLA RISCOSSIONE

Il Direttore della competente struttura INPS può autorizzare il pagamento, presso il prescelto punto della rete dell'Appaltatore, di un mandato per cassa già emesso a persona delegata dal legittimo beneficiario ovvero a favore di un tutore, di un procuratore o di un amministratore di sostegno.

A tal fine trasmette via PEC all'Appaltatore, copia della lettera di autorizzazione e della delega di pagamento.

10. MANCATA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL PAGAMENTO ALLO SPORTELLLO

Nel caso in cui il legittimo beneficiario lamenti la mancata ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.1, la struttura INPS ordinante, esperiti gli opportuni accertamenti in ordine alla titolarità ed alla effettiva disponibilità del pagamento, provvede a consegnare al beneficiario reclamante una lettera sostitutiva simile a quella inviata dall'Appaltatore, anche se priva del CRO e convalidata con timbro e firma apposti in calce dal Direttore della Sede, al fine di consentire al beneficiario stesso la riscossione della somma presso la filiale di zona dell'Appaltatore consegnando a tali fini la lettera sostitutiva ottenuta.

In tal caso, fermo restando gli altri controlli indicati al paragrafo 4.1, eccetto il CRO, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare il pagamento dietro ritiro della lettera sostitutiva rilasciata e firmata dal Direttore della struttura dell'INPS.

11. RECLAMO IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO PER CASSA

In caso di reclamo per un pagamento per cassa già effettuato, la competente struttura INPS, verificata la copia della ricevuta di pagamento e quella dell'avviso di pagamento utilizzata per la riscossione ed esperiti i necessari accertamenti in ordine alla titolarità del pagamento in questione, dopo aver acquisito dal legittimo beneficiario apposita dichiarazione di responsabilità per il disconoscimento della firma di quietanza e degli estremi del documento ivi registrati, provvede alla riemissione del pagamento ed a presentare denuncia alla competente autorità, trasmettendo alla propria Direzione Generale apposita informativa, corredata della documentazione rilasciata dal legittimo beneficiario. La Direzione Generale dell'INPS trasmette all'Appaltatore, per le segnalazioni pervenute, la richiesta di promuovere gli opportuni accertamenti.

Fermo quanto previsto nel precedente paragrafo 7 (Responsabilità), nel caso di pagamento in favore di soggetto diverso dall'avente diritto, che trovi causa nel mancato uso della diligenza del

mandatario, l'Appaltatore si impegna a rifondere direttamente alla struttura INPS ordinante, mediante accredito su conto corrente, l'importo della prestazione in contestazione, indipendentemente dall'avvio della eventuale azione di rivalsa nei confronti del soggetto che abbia indebitamente riscosso e dal relativo esito.

Nel caso in cui l'Appaltatore dichiari di non essere in grado di recuperare la ricevuta del pagamento per cassa, INPS, prima della riemissione del pagamento, trasmetterà all'Appaltatore la denuncia sporta alle Autorità competenti dal legittimo beneficiario reclamante per consentire all'Appaltatore di rifondere la sede INPS ordinante.

12. PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore, in fase esecutiva, dovrà garantire i seguenti punti minimi di erogazione del Servizio, quantificati in rapporto alla popolazione dei Comuni italiani:

minimo 3.883 punti di erogazione sul territorio nazionale	
classe comune	Punti di erogazione minimi
[0:3.000]	0
[3.001:30.000]	1
[30.001:75000]	2
[75.001:200.000]	3
[200.001:500.000]	5
[500.001:1.000.000]	6
[1.000.001:2.000.000]	8
>2.000.000	10

Per i comuni con un numero di abitanti fino a 3.000, non è richiesto un numero minimo di punti di erogazione, ma è richiesto che il punto di erogazione del Servizio sia posto entro 10 km dal centro del Comune di riferimento.

Eventuali punti di erogazione aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti, nonché, per i Comuni con un numero di abitanti fino a 3.000, la riduzione della distanza rispetto al limite massimo di 10 km, saranno valutati in senso migliorativo in sede di offerta tecnica, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Dovrà essere assicurata l'apertura dei suddetti punti di erogazione nelle seguenti fasce orarie:

- lunedì/venerdì: l'apertura dovrà essere assicurata nella fascia oraria 9:00 – 17:00 con almeno due aperture pomeridiane (es: tra le ore 15:00 e le ore 17:00).

12. REQUISITI DI SICUREZZA DEI PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

I punti di erogazione del Servizio dell'Appaltatore dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- 1) dovranno possedere adeguati sistemi di allarme per garantire ottimali livelli di sicurezza;
- 2) dovranno essere in possesso di modalità di custodia dei valori in grado di garantire un elevato livello di sicurezza e affidabilità ed essere in grado di resistere ad eventuali tentativi di forzatura.

Eventuali ulteriori misure di sicurezza saranno valutate in senso migliorativo in sede di offerta tecnica, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

13. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

L'Appaltatore, per ciascun mese di competenza, provvede ad emettere fatture distinte per il servizio finanziario e per il servizio postale, previa verifica da parte dell'Istituto della regolare esecuzione del servizio.

La verifica della regolare esecuzione viene effettuata sulla base della concordanza tra la rendicontazione dei servizi prodotta dall'Appaltatore e i corrispondenti flussi di pagamenti disposti dall'Istituto. A tal fine, la rendicontazione mensile, distinta per tipologia di servizio, trasmessa dall'Appaltatore, al termine del periodo di disponibilità delle somme presso lo sportello, viene approvata dall'Istituto entro 20 giorni dalla ricezione.

L'Istituto effettua il pagamento dei compensi dovuti entro 60 giorni dalla data di accettazione della fattura.

Ciascuna fattura deve contenere, oltre al riferimento al CIG, la descrizione del servizio prestato, del mese di riferimento, del compenso unitario, delle quantità e del prezzo complessivo. La stessa è emessa in forma elettronica e viene trasmessa all'INPS – Direzione centrale contabilità, bilanci e servizi fiscali, tramite SDI, indicando il codice univoco IPA: UF5HHG.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica:

- 1) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
- 2) della regolarità del DURC, in corso di validità, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice;
- 3) di non inadempienza dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73 e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40;
- 4) della regolare esecuzione dei servizi.